

Persona e identità personale*

Alessandro Morelli**

PERSON AND PERSONAL IDENTITY

ABSTRACT: The paper analyzes the relations between the personalist principle and the right to personal identity. This right reflects the recognition of the centrality of the human person into the Italian legal system. After examining the main contents of the right to personal identity, the Author focuses on the right of self-determination in end-of-life issues. Such last aspect is analyzed through the perspective of judgement n. 242 of 2019 of the Constitutional Court, about the «Cappato case».

KEYWORDS: Personal identity, personalist principle, end-of-life, biological truth, sexual identity

SOMMARIO: 1. Premessa: i concetti di persona e di identità – 2. Il principio personalista nella Costituzione repubblicana – 3. Il carattere “pluridimensionale” del diritto all’identità personale: la corretta rappresentazione della propria personalità, il diritto al nome e la protezione dei dati personali – 4. Identità sessuale e «verità biologica» (il complesso bilanciamento tra *favor veritatis* e interesse del minore) – 5. Identità personale e principio personalista nel fine-vita – 6. Principio personalista, identità personale e dignità umana: qualche conclusione

1. Premessa: i concetti di persona e di identità

Quelli di persona e identità sono da tempo concetti-chiave nel dibattito pubblico. Nel testo della Carta repubblicana, tuttavia, mentre il primo termine e i suoi derivati compaiono ripetutamente, il secondo è del tutto assente¹.

* Il presente testo è destinato agli *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, in corso di pubblicazione.

** Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università Magna Græcia di Catanzaro. Mail: alessandro.morelli@unicz.it. Contributo sottoposto a referaggio.

¹ L’art. 2 Cost., com’è noto, prevede il riconoscimento e la garanzia dei «diritti inviolabili dell’uomo» anche all’interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua «personalità»; l’art. 3, al primo comma, annovera, tra le situazioni di discriminazione inammissibili, le «condizioni personali» e, al secondo, attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il «pieno sviluppo della persona umana»; l’art. 13 tutela la «libertà personale», definendola, al primo comma, «inviolabile»; l’art. 23 prescrive che sia la legge a imporre le «prestazioni personali» (oltre a quelle «patrimoniali»); l’art. 27, al primo comma, sancisce che la responsabilità penale è «personale»; l’art. 32, al secondo comma, stabilisce che la legge che prevede trattamenti sanitari obbligatori «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»; l’art. 48, al secondo comma, qualifica il voto come «personale». Altre declinazioni del concetto si ritrovano negli artt. 68, comma 2 (ove, a proposito delle gaurentigie parlamentari, si parla di «perquisizione personale» e ancora di «libertà personale»); 111, commi 3 e 6 (il primo prevede una serie di garanzie processuali per la «persona accusata di un reato»); il secondo stabilisce che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge»); 119, comma 4 (ove si prescrive che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua

La circostanza che la parola «identità» non ricorra in Costituzione non può certo sorprendere: il peso dell'esperienza autoritaria, che rappresentò, in negativo, un punto di riferimento costante per i Costituenti sia per l'elaborazione della parte della Carta relativa ai diritti sia per quella concernente i poteri, evidentemente dissuase gli autori del testo dall'introdurre riferimenti espliciti all'idea di un'identità collettiva. Un'idea che, tuttavia, permane nei richiami alla «nazione» (contenuti, ad esempio, negli artt. 9, 67, 87, comma 1, 98, comma 1), che, se da un lato presuppongono un'entità «storicamente preesistente, ed in questo senso, dunque, concettualmente distinguibile dallo Stato»², dall'altro lato esprimono un'istanza di unificazione politico-culturale che, nella prospettiva dell'ordinamento repubblicano, si basa sul principio solidarista riconosciuto dall'art. 2 Cost.³. Un'unificazione che, in una prospettiva dinamica ed evolutiva, dovrebbe far leva più sulla condivisione volontaria dei valori positivizzati nel testo costituzionale che sugli elementi tradizionali di una nazionalità etnico-culturale, considerato, oltretutto, che la «dignità sociale» dei cittadini e la loro eguaglianza davanti alla legge non presuppongono, anzi escludono espressamente, secondo quanto prevede il primo comma dell'art. 3 Cost., distinzioni basate, tra l'altro, su sesso, razza, lingua e religione.

Detto incidentalmente, peraltro, riferimenti a identità collettive sono presenti, a livello sovranazionale, nell'art. 4, par. 2, del Trattato sull'Unione europea, laddove si prevede che «l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali», e nell'art. 17, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove si precisa che «l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare» con le chiese e le organizzazioni filosofiche e non confessionali, «riconoscendone l'identità e il contributo specifico».

Non si riscontrano, d'altro canto, in Costituzione neanche riferimenti alla parola «identità» associata ad attributi come «individuale» o «personale»; il riconoscimento del diritto all'identità personale ha una matrice giurisprudenziale, anche se, come si dirà, si tratta di un concetto presente *in nuce* nel testo costituzionale, risultando, nella peculiare connotazione correntemente attribuita dalla giurisprudenza ordinaria e da quella costituzionale, una proiezione del principio personalista.

Entrambi i termini oggetto della presente riflessione, invero, si caratterizzano per una notevole ricchezza semantica.

Da un lato, il vocabolo «persona» denota l'individuo, considerato anche, e soprattutto, nella dimensione dei rapporti che egli intrattiene nella vita sociale. Tale concetto evoca innanzitutto la prospettiva personalista di matrice cattolica, debitrice del pensiero di Emmanuel Mounier e di Jacques Maritain⁴,

interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni anche al fine di «favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona»).

² Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, *Nazione*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, 1977, 805.

³ In tema, per una più ampia trattazione, sia consentito rinviare ai miei *Prime note in tema d'identità nazionale e identità costituzionale*, in A. VISCOMI (a cura di), *Diritto del lavoro e società multiculturale*, Napoli, 2011, 41 ss. e *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, Napoli, 2018, spec. 82 ss. Con specifico riguardo al ruolo del principio solidarista nell'ordinamento repubblicano, se si vuole, cfr. anche i miei *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano, 2013, 7 ss. e *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, 2015, 305 ss.

⁴ Cfr. rispettivamente E. MOUNIER, *Il personalismo* (1964), trad. it., Roma, 1999, e J. MARITAIN, *Cristianesimo e democrazia* (1943), trad. it., Bagno a Ripoli (Firenze), 2007; ID., *L'uomo e lo Stato* (1951), trad. it., Genova-Milano, 2003.

che durante i lavori preparatori del testo costituzionale trovò il suo più convinto sostenitore in Giorgio La Pira, ma che, alla fine, fu declinato in una prospettiva laica, idonea a raccogliere il consenso anche degli esponenti delle sinistre e delle altre forze politiche presenti in Assemblea costituente⁵.

Dall'altro lato, com'è stato scritto, all'espressione «identità personale» possono essere attribuiti vari significati, tutti ruotanti intorno all'unico denominatore costituito dall'idea che tale formula riassume «ciò che rende una persona ciò che essa è», definizione che, tuttavia, apre più problemi di quanti non ne risolva, poiché non è certo semplice chiarire né cosa rende sé stessa una persona, né cosa ne mantenga l'identità nel corso del tempo⁶.

2. Il principio personalista nella Costituzione repubblicana

Il principio personalista, ricavabile dagli artt. 2, 3 e 13 Cost., ma in ultimo dall'intera trama normativa della Carta repubblicana, pone, secondo le parole della Corte costituzionale, «come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana»⁷. Una definizione evocativa, quest'ultima, che dà il senso della natura pervasiva che tale principio mostra in relazione all'intero ordinamento vigente.

Non è certo agevole individuare una precisa collocazione del principio personalista nell'ordinamento, data l'ampiezza del suo contenuto semantico e della sua portata normativa. Ha scritto, in merito, Antonio Ruggeri, riprendendo, con i necessari adattamenti, una nota formula di Emilio Betti⁸, che il principio personalista esprimerebbe «una naturale "eccedenza assiologica" rispetto agli stessi principi fondamentali restanti, debordando dunque dai confini, pure in modo assai largo, segnati dall'enunciato costituzionale che si ritiene farvi menzione e distendendosi senza limitazione alcuna per l'intero dettato costituzionale, per quindi da esso discendere ai gradi sottostanti e coprire tutto l'ordinamento e l'esperienza sulla sua base formatasi»⁹. Il contenuto di valore del principio in esame sarebbe, dunque, più vasto e pervasivo di quello degli altri principi fondamentali riconosciuti in Costituzione, ai quali esso sarebbe legato, peraltro, da una fitta rete di rapporti.

Ruggeri individua cinque piani principali sui quali si possono cogliere le proiezioni del principio personalista: quello della teoria dei diritti fondamentali, sul quale il pieno riconoscimento della centralità della persona umana, implicante la garanzia della stessa «*ut sic*», comporterebbe l'impossibilità

⁵ Sul punto cfr. ora, anche per ulteriori riferimenti, G. D'AMICO, *Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica*, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, Milano, 2018, 97 ss.

⁶ Così G. PINO, *L'identità personale*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2010, 297. Dello stesso A. cfr. *amplius* già *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003. Cfr. anche V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, IX, 1993, 294 ss.; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004; C. HONORATI (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010; E. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, in www.forumcostituzionale.it, 26 gennaio 2010.

⁷ Così Corte cost., sent. n. 167 del 1999, punto 6 del cons. in dir.

⁸ Cfr. E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, II ed. riveduta a cura di G. CRIFÒ, Milano, 1971, 152 ss.

⁹ Cfr. A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, cit., 168.

d'intendere come chiuso il numero dei diritti inviolabili richiamati dall'art. 2 Cost.¹⁰; il piano della teoria delle fonti e dei rapporti tra gli ordinamenti, ove il principio personalista, esigendo l'attuazione dei valori positivizzati nel testo costituzionale, comporterebbe una «deformalizzazione» del sistema delle fonti, che lascerebbe così il posto a un sistema delle norme, nel quale la posizione di ciascun elemento dipenderebbe dalla sua prossimità ai valori costituzionali in gioco (ciò valendo anche nei rapporti tra le fonti interne e le Carte internazionali dei diritti)¹¹; il piano della giustizia costituzionale e della giurisdizione in genere, sul quale si svolgono i bilanciamenti tra valori costituzionali, dai quali dipende, in concreto, la stessa salvaguardia del principio personalista¹²; quello della forma di Stato e della forma di governo, sul quale si avverte come il principio in discussione sia stato posto «a base delle opzioni di fondo fatte alla Costituente in sede di rifacimento dell'intera impalcatura istituzionale dello Stato», secondo un disegno che conferisce all'ordinamento repubblicano i tratti di una «democrazia personalista»¹³; infine, il piano della teoria della Costituzione, anch'essa definibile «personalista», avendo il suo «cuore pulsante» nella persona umana intesa quale valore¹⁴.

Al di là delle specifiche implicazioni che l'autorevole dottrina appena richiamata trae dal principio personalista, sembra potersi concludere che quest'ultimo non è semplicemente il frutto di un astratto costruttivismo interpretativo, risultando molteplici gli elementi normativi e istituzionali sulla base dei quali si può affermare che la centralità della persona umana è un connotato essenziale dell'ordinamento repubblicano. Come si è già provato ad argomentare in altra sede, il principio personalista non implica ovviamente che gli interessi dell'individuo debbano sempre prevalere su quelli della collettività (il che porterebbe, peraltro, allo stesso disfacimento dell'organizzazione sociale), ma che non tutti gli interessi socialmente e giuridicamente rilevanti stanno sullo stesso piano, non potendo questi ultimi essere bilanciati in condizioni di parità con le declinazioni costituzionalmente riconosciute della persona umana e, tra queste, innanzitutto i diritti fondamentali¹⁵. Tale principio, inoltre, fa sistema con quello pluralista, poiché la molteplicità e la varietà delle espressioni della personalità umana, colte nella loro dimensione sociale, legittimano il riconoscimento del valore delle diverse formazioni intermedie entro cui, per usare le parole dell'art. 2 Cost., si svolge la stessa personalità.

Non è possibile, in questa sede, tornare sulle difficoltà che, nell'attuale momento storico, sta vivendo l'ispirazione personalista dell'ordinamento repubblicano. Si può solo incidentalmente notare come ripetuti appaiano i tentativi di torsione in senso riduzionista dei suoi principi e delle sue istituzioni, così come diffusa è la promozione di letture populiste della Carta costituzionale, orientate da visioni monistiche della legittimazione democratica del potere e da interpretazioni "identitarie" delle disposizioni costituzionali relative ai diritti fondamentali¹⁶.

¹⁰ *Ivi*, 169 ss.

¹¹ *Ivi*, 179 ss.

¹² *Ivi*, 183 ss.

¹³ *Ivi*, 191.

¹⁴ *Ivi*, 196.

¹⁵ Sia consentito rinviare, al riguardo, al mio *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in www.giurcost.org, II, 2019, 359 ss.

¹⁶ Sulla pluralità di forme di legittimazione del potere nella democrazia costituzionale cfr. soprattutto A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano, 1994; ID., *Sulle tre forme di "legittimazione" (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale contemporaneo*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia*

Quel che si intende fare nel presente contributo è illustrare come la “scoperta” giurisprudenziale dell’identità personale, pur nelle sue tante, diverse implicazioni, appaia coerente con l’ispirazione personalista della nostra forma di Stato e come i rischi di un’eccessiva valorizzazione delle stesse espressioni dell’identità personale vadano comunque colti e affrontati nella specifica dimensione di un ordinamento caratterizzato dal riconoscimento della centralità della persona umana.

L’identità personale è oggi minacciata su diversi fronti e da molteplici fattori, soprattutto in conseguenza dell’avanzamento inarrestabile, in tutti i campi, del progresso tecnologico. I rischi di manipolazioni genetiche e i problemi legati alla sopravvivenza, anche in condizioni non repute dignitose, di soggetti mantenuti da trattamenti di sostegno vitale, pongono complessi problemi bioetici e giuridici, che giudici e legislatori affrontano con notevoli difficoltà. Su altro fronte, le potenzialità di internet pongono questioni inedite relative alla protezione dei dati personali e amplificano oltremisura i rischi di attentati alla corretta rappresentazione della stessa identità personale¹⁷. Soprattutto in questi ambiti si misura oggi la capacità dell’ordinamento di mantenersi fedele alla propria ispirazione personalista, rispondendo alle tante, e sempre più complesse, esigenze di salvaguardia della dignità umana.

3. Il carattere “pluridimensionale” del diritto all’identità personale: la corretta rappresentazione della propria personalità, il diritto al nome e la protezione dei dati personali

Sembra costituire ormai un dato acquisito, quantomeno nell’ambito degli studi di psicologia e di antropologia, il carattere in gran parte “costruito” dell’identità¹⁸. Il che ovviamente si può affermare anche in riferimento alla dimensione giuridica, nella quale, com’è stato detto¹⁹, si possono distinguere due profili fondamentali dell’identità personale: il primo corrisponde a una nozione «estrinseca», «esteriore», che rinvia alle esigenze d’identificabilità degli individui da parte dei pubblici poteri (rilevano, da tale punto di vista, ad esempio, scopi securitari e tributari); il secondo attiene a una declinazione «sostanziale» dell’identità personale, la quale, da quest’altro punto di vista, si tradurrebbe, per usare ancora le parole della Corte costituzionale, nel «diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo». In tale prospettiva, l’identità personale è vista come un bene in sé, meritevole di tutela «indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata»²⁰.

costituzionale, Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, Torino, 2005, 569 ss.; in tema v. anche L. D’ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005, 271 ss. Contro le declinazioni identitarie del costituzionalismo cfr., per tutti, G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari, 2013, spec. 114 ss., ma *passim*.

¹⁷ Per un quadro dell’impatto di Internet sull’esercizio dei diritti di libertà della persona si rinvia a T.E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017.

¹⁸ Così, tra gli altri, F. REMOTTI, *Contro l’identità*, Roma-Bari, 2007, 3 ss.; U.E.M. FABIETTI, *L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, Roma, 2013, spec. 21 ss.

¹⁹ Cfr. G. PINO, *L’identità personale*, cit., 300 ss.

²⁰ Corte cost., sent. n. 13 del 1994, punto 5.1 del cons. in dir.

Nell'evoluzione giurisprudenziale e in quella legislativa, il diritto all'identità personale ha via via assunto una connotazione "pluridimensionale". Dapprima, a partire dalla metà degli anni Settanta, esso è stato tradotto dalla giurisprudenza nell'interesse giuridicamente fondato e garantito alla corretta rappresentazione sociale della propria personalità, nei casi in cui quest'ultima sia stata lesa dall'attribuzione, operata da terzi (in genere, dai mass-media), di notizie non veritiere o dall'omissione di qualità, caratteri o comportamenti realmente posseduti dal soggetto. Dopo il primo riconoscimento giurisprudenziale di tale diritto, contenuto nella sentenza della Pretura di Roma del 6 maggio 1974, emblematico fu, al riguardo, il «caso Veronesi», vertente su una causa per risarcimento danni intentata dal direttore dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che aveva reso un'intervista ad un settimanale, dalla quale era stata estrapolata, e poi riprodotta in un inserto pubblicitario, un'affermazione sulla minore nocività delle sigarette leggere. Nell'occasione, la Corte di Cassazione ebbe modo di riconoscere che «nell'ordinamento italiano sussiste, in quanto riconducibile all'art. 2 Cost. e deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, il diritto all'identità personale, quale interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc.»²¹.

Il riconoscimento di tale diritto è stato affiancato dalla precisazione che esso incontra limiti di pari rango costituzionale, posti dai diritti di critica, di cronaca e di creazione artistica (riconducibili alla comune matrice dell'art. 21 Cost.), i cui conflitti con le esigenze di tutela dell'identità personale devono essere risolti con «il temperamento e l'equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell'una non sia esclusiva di quella dell'altra»²². Con particolare riguardo al caso di collisione tra il diritto all'identità personale e quello di cronaca, il conflitto è stato risolto riconoscendo il libero esercizio di quest'ultimo e la sua prevalenza sul primo qualora ricorrano le condizioni dell'utilità sociale della notizia, della verità dei fatti divulgati e della «forma civile» dell'esposizione dei fatti medesimi e della loro valutazione, «non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio»²³. In tale declinazione, il diritto alla (corretta rappresentazione) della propria identità personale è stato rivendicato, in un'ampia e variegata casistica giurisprudenziale, in riferimento a diverse ipotesi di deformazione dell'«immagine sociale» della persona, fino a comprendere il «diritto all'oblio», inteso come pretesa, giuridicamente protetta, alla non reiterata pubblicazione di notizie che riguardino il soggetto²⁴. Tale declinazione del diritto all'identità personale si trova, poi, oggi ad affrontare minacce di formidabile portata nella dimensione di Internet, nella quale le «fake news» possono diffondersi con estrema facilità e rapidità e i rimedi giuridici, per risultare efficaci, non posso prescindere da un'attenta considerazione degli aspetti tecnici che caratterizzano il mezzo di diffusione delle informazioni²⁵.

²¹ Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3769.

²² Cass. civ., 7 febbraio 1996, n. 978.

²³ Ancora Cass. civ., 7 febbraio 1996, n. 978; ma v. già Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5259.

²⁴ Per un quadro della giurisprudenza in materia si rinvia agli scritti già citati in nota 6. Sul diritto all'oblio cfr., per tutti, M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; T.E. FROSINI, *La tutela dei dati e il diritto all'oblio*, in *Rassegna parlamentare*, 3, 2018, 497 ss.

²⁵ Cfr., in tema, G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017.

Una proiezione diretta del diritto all'identità personale, inteso in questa accezione, si riscontra anche in quei casi in cui oggetto della controversia sia il diritto al nome di soggetti che, in conseguenza della meccanica applicazione di previsioni legislative, siano stati privati del nome stesso dopo che essi lo abbiano mantenuto per un considerevole periodo di tempo. Il nome, infatti, tra le sue funzioni, ha anche quella di evocare la personalità dell'individuo che lo porta, con l'insieme delle sue esperienze e convinzioni²⁶.

Una tutela legislativa dell'identità personale si ritrova poi nella protezione relativa al trattamento dei dati personali, assicurata dalla legge n. 675 del 1996, successivamente trasfusa nel decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", ora modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 dell'Unione europea (GDPR). Quest'ultima fonte, a sua volta, ha inteso uniformare le normative europee sulla *privacy*, introducendo una disciplina ispirata a una concezione non più statica, improntata su una tutela meramente negativa della sfera privata del soggetto, ma dinamica del trattamento dei dati personali²⁷. Come ha rilevato Stefano Rodotà, l'evoluzione della tutela si coglie già nelle previsioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui il «diritto alla protezione dei dati personali» è riconosciuto nell'art. 8 autonomamente rispetto a quello «al rispetto della propria vita privata e familiare», previsto dall'art. 7. Se con la salvaguardia di quest'ultimo, infatti, «si manifesta soprattutto il momento individualistico», esaurendosi il potere esclusivamente nell'impedire interferenze altrui, la protezione dei dati, al contrario, «fissa regole ineludibili sulle modalità del loro trattamento, si concretizza in poteri d'intervento: la tutela è dinamica, segue i dati nella loro circolazione». Inoltre, i poteri di controllo vengono attribuiti non soltanto ai diretti interessati, ma anche a un'autorità indipendente, coinvolgendo una determinata responsabilità pubblica e comportando una «redistribuzione di poteri sociali e giuridici»²⁸.

La disciplina sulla protezione dei dati personali offre una tutela diretta della stessa identità personale, che, nella dimensione delle nuove tecnologie digitali, richiede forme di protezione più avanzate ed efficaci di quelle idonee ad assicurare una garanzia meramente statica e negativa.

La tutela prevista dalla normativa vigente è, poi, particolarmente intensa per quelli che il Codice in materia di protezione dei dati personali definiva «dati sensibili» e che ora l'art. 9 del GDPR colloca nelle «categorie particolari di dati personali». Si tratta dei dati che rivelano «l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale», di quelli genetici, dei «dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica», dei dati relativi alla salute, alla vita sessuale e all'orientamento sessuale della persona. La disciplina vigente ne vieta il trattamento, a meno che non vi sia il consenso esplicito dell'interessato e negli altri casi indicati dal par. 2 del medesimo art. 9.

Com'è evidente, la protezione dei dati personali ha notevoli implicazioni anche negli ambiti di interesse del biodiritto: si pensi, ad esempio, alla disciplina contenuta nel Regolamento n. 265 del 2016, recante

²⁶ Cfr. G. PINO, *L'identità personale*, cit., 306. In tema cfr. anche M.A. LIVI, *Il diritto al nome nel prisma dell'identità personale*, Torino, 2012.

²⁷ Cfr., in tal senso, C. COLAPIETRO, *I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, in www.federalismi.it, 22, 2018, 4 ss.

²⁸ Così S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 397 ss.

norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, in base alle quale, tra gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita, rientra anche l'informativa dei dati personali raccolti (art. 1, comma 1, lett. v) e comma 2).

4. Identità sessuale e «verità biologica» (il complesso bilanciamento tra *favor veritatis* e interesse del minore)

Un contenuto essenziale del diritto all'identità personale è quello relativo alla sfera sessuale del soggetto, anche se talora si è discusso di due distinti e autonomi diritti²⁹. In materia, il percorso giurisprudenziale è stato lungo e non lineare: inizialmente la Corte costituzionale negò il diritto a vedersi riconosciuta la propria caratterizzazione sessuale, facendo salve le norme dell'ordinamento civile che non riconoscevano il diritto alla rettificazione dell'atto di nascita e all'attribuzione del sesso femminile in caso di «modificazioni artificiali di un sesso» che facessero perdere ad un individuo le «caratteristiche peculiari maschili ed acquistare quelle femminili esterne»³⁰. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 1982, recante «Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso», che consente che tale rettificazione abbia luogo a seguito di «interventive modificazioni dei caratteri sessuali», la Corte costituzionale ha adottato un'interpretazione di tale disciplina che ne estende l'ambito applicativo anche ai casi di transessualismo, nei quali si riscontri una «dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive ad alterare gli organi esistenti per conferire al soggetto la mera apparenza del sesso opposto»³¹. Il Giudice delle leggi ha rilevato, nell'occasione, che il legislatore italiano ha accolto, con l'introduzione della predetta disciplina, «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti»³². Nella medesima prospettiva, più di recente la Corte ha precisato che la mancanza, nella disciplina legislativa, «di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento

²⁹ Cfr., ad esempio, C. LA FARINA, *Alcune osservazioni riguardo alla legge sul mutamento di sesso*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1983, 824; sul punto v. anche E. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, cit., 14.

³⁰ Corte cost., sent. n. 98 del 1979.

³¹ Corte cost., sent. n. 161 del 1985, punto 2 del cons. in dir.

³² Corte cost., sent. n. 161 del 1985, punto 4 del cons. in dir.

chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali»³³.

Il diritto all'identità personale è stato declinato, poi, anche come pretesa rivolta al passato, ossia come diritto alla ricostruzione delle proprie origini biologiche, non quindi ad essere sé stessi ma a sapere chi si è³⁴. Nell'evoluzione giurisprudenziale, la pretesa alla ricostruzione della «verità biologica» è certamente ritenuta un contenuto essenziale del diritto all'identità personale, che, tuttavia, deve essere bilanciato con altri beni di pari rango e meritevoli di altrettanta considerazione, tra cui soprattutto l'interesse del minore, un bene che, peraltro, finisce per tradursi nella serena formazione della stessa identità di quest'ultimo. Al riguardo, si è riscontrato, di recente, un mutamento di paradigma nella considerazione degli interessi coinvolti dall'esercizio del diritto alla ricerca della «verità biologica»; com'è stato sottolineato, infatti, soprattutto nei casi in cui il soggetto, essendo stato cresciuto e accudito da chi non è il suo genitore biologico, viva una situazione di «frattura» tra la «verità genetica» e quella «sociale e giuridica», si è riconosciuto come il bilanciamento tra gli interessi in gioco debba necessariamente tenere conto delle ripercussioni che la ricostruzione della «verità biologica» potrebbe avere sull'identità dell'interessato nella sua dimensione sociale³⁵.

Nella sent. n. 278 del 2013, con cui la Corte costituzionale³⁶ ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, comma 7, della legge sull'adozione n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice d'interpellare la madre che avesse dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione, si è affermato che «il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale»³⁷. Si tratta di un'esigenza che, tuttavia, va collocata nel quadro degli interessi costituzionalmente rilevanti che incidono nella specifica situazione.

E così, più di recente, il Giudice delle leggi, nella sent. n. 272 del 2017, ha chiarito che, «pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello *status* alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento»³⁸. La questione di costituzionalità aveva tratto origine, nel caso di specie, da un giudizio d'impugnazione di una pronuncia con cui il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta dal curatore speciale di un minore, nominato dal Tribunale per i minorenni, aveva dichiarato che lo stesso minore, nato attraverso surrogazione di maternità realizzata attraverso ovodonazione, non era figlio della donna che lo aveva riconosciuto. La Corte d'appello di Milano aveva così sollevato questione di

³³ Corte cost., sent. n. 221 del 2015, punto 4.1 del cons. in dir.; ma v. già Corte di cassazione, Sez. I civ., 20 luglio 2015, n. 15138.

³⁴ G. PINO, *L'identità personale*, cit., 307.

³⁵ Cfr. G. MATUCCI, *La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all'interesse concreto del minore (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272)*, in www.forumcostituzionale.it, 15 febbraio 2018, 11.

³⁶ ... operando un significativo mutamento d'indirizzo rispetto alla precedente decisione n. 425 del 2005.

³⁷ Corte cost., sent. n. 278 del 2013, punto 4 del cons. in dir.

³⁸ Corte cost., sent. n. 272 del 2017, punto 4.1 del cons. in dir.

legittimità costituzionale relativamente all'art. 263 cod. civ., che disciplina l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, nella parte in cui non prevede che tale azione possa essere accolta soltanto quando sia rispondente all'interesse del minore.

La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione, ha precisato che la considerazione dell'interesse del minore è già presupposta dalla normativa vigente e che, davanti all'azione di cui all'art. 263 cod. civ. (ovviamente fatta eccezione per quella proposta dal figlio stesso), il giudice deve svolgere una complessa valutazione, nell'ambito della quale l'interesse del minore può anche risultare recessivo rispetto ad altri, pure rilevanti nel caso di volta in volta in esame. Le variabili di cui deve tenere conto il giudice, afferma ancora la Corte, sono «molto più complesse della rigida alternativa vero o falso. Tra queste, oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita, non possono non assumere oggi particolare rilevanza, da un lato le modalità del concepimento e della gestazione e, dall'altro, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela»³⁹. Da un lato, dunque, la garanzia dell'identità personale del minore non presenta, come del resto nessun altro principio costituzionale, i caratteri dell'assolutezza (il che conferirebbe a tale bene una fisionomia «tirannica», incompatibile con i caratteri propri di una democrazia pluralista⁴⁰); dall'altro lato, la considerazione di quale sia il *best interest* per il minore stesso, nella prospettiva di una serena formazione della sua identità, implica una valutazione complessa che non può che spettare al giudice del caso concreto, laddove non sia stato il legislatore ad effettuare una comparazione tra gli interessi in gioco (come nel caso del divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa ex art. 9 della legge n. 40 del 2004).

5. Identità personale e principio personalista nel fine-vita

Un'altra fondamentale declinazione del diritto all'identità personale si ha nel momento finale della vita umana, nel quale, soprattutto nei casi in cui il soggetto, pur mantenendo le proprie capacità cognitive, non sia nelle condizioni materiali di autodeterminarsi in merito alle modalità e ai tempi di cessazione della sua stessa esistenza. Tema che, com'è noto, coinvolge complesse questioni bioetiche e giuridiche, in primo luogo quella relativa alla possibilità di configurare la vigenza, nel nostro ordinamento, di un «diritto a morire», al quale si è talora contrapposto, sulla base di una concezione forte del principio solidarista, una sorta di «dovere di vivere»⁴¹.

³⁹ Corte cost., sent. n. 272 del 2017, punto 4.3 del cons. in dir.

⁴⁰ L'espressione richiama ovviamente quella di C. SCHMITT, *La tirannia dei valori* (1979), trad. it., Brescia, 2008. Come ha efficacemente chiarito la Corte costituzionale nella sent. n. 85 del 2013, «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (punto 9 del cons. in dir.).

⁴¹ Cfr., in tal senso, A. RUGGERI, *Dignità versus vita?*, in www.rivistaaic.it, 1, 2011, 12, il quale afferma che, «con riguardo ai soggetti che versano in uno stato di particolare sofferenza, la solidarietà è, in primo luogo, della

La questione ha suscitato, com'è noto, un ampio e acceso dibattito pubblico, soprattutto in riferimento ai casi in cui l'interessato fosse affetto da patologie irreversibili, che gli causavano sofferenze intollerabili, ed era mantenuto da trattamenti di sostegno vitale, restando comunque capace di prendere decisioni libere e consapevoli (ma ovviamente non di portarle a compimento in totale autonomia). La legge n. 219 del 2017, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", recependo gli esiti cui era giunta precedentemente la giurisprudenza a partire dai casi Welby⁴² ed Englaro⁴³, ha introdotto una serie di previsioni normative che consentono, di fatto, al malato, di raggiungere la morte attraverso la richiesta, vincolante per i terzi, d'interrompere i trattamenti di sostegno vitale in atto e di essere sottoposto a sedazione profonda continua⁴⁴. In particolare, l'art. 1, comma 5, di tale legge prevede che ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, «in tutto o in parte», con le forme previste dalla medesima legge per il recepimento e la documentazione del consenso informato, «qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso» ed ha, altresì, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso, con le stesse forme con cui lo ha prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale». Il paziente, di contro, non può esigere «trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali». Tale normativa non consente, quindi, al medico di mettere a disposizione dell'interessato trattamenti volti a provocarne direttamente il decesso, sicché, fino a poco tempo fa, nei casi in cui la morte non sopravvenisse in tempi rapidi, non erano consentiti interventi utili ad accelerarla, con la possibilità che la cessazione della vita del paziente si poteva risolvere in un lungo processo, doloroso soprattutto per i cari che assistevano il diretto interessato. Sulla questione è ora intervenuta la Corte costituzionale con la sent. n. 242 del 2019, che ha fatto seguito all'ord. n. 207 del 2018.

La questione originava dal processo penale intentato nei confronti di Marco Cappato, per violazione dell'art. 580 del codice penale (che sanziona l'istigazione o l'aiuto al suicidio) per aver egli aiutato Fabiano Antoniani (noto come Dj Fabo) a raggiungere una struttura specializzata in Svizzera al fine di ottenere assistenza alla morte volontaria. Antoniani, a seguito di un incidente stradale, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità ed era mantenuto da trattamenti di sostegno vitale, ma conservava

società verso il malato ma è pure – per quanto possa esser duro da digerire – dello stesso malato verso la società, ove si convenga a riguardo del fatto che tenersi in vita concorre – come si diceva – al progresso spirituale della società».

⁴² Cfr. la sentenza del G.U.P. del Tribunale ordinario di Roma n. 2049 del 23 luglio-17 ottobre 2007.

⁴³ Cfr. Corte di cassazione, Sez. I civ., 16 ottobre 2007, n. 21748.

⁴⁴ Per una puntuale analisi di tale disciplina cfr. U. ADAMO, *Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia*, Milano, 2018, spec. 81 ss.; in tema cfr. anche L. RISICATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire»*. *Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, Torino, 2008; S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, t. II, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Milano, 2012.

intatte le facoltà intellettive e aveva ripetutamente e convintamente manifestato la volontà di ricorrere alla morte assistita⁴⁵.

Con l'ord. n. 207 del 2018, adottando una soluzione processuale inedita, almeno per l'organo di giustizia costituzionale italiano (e molto discussa in dottrina⁴⁶), la Corte costituzionale, dopo aver dato

⁴⁵ Per una più puntuale ricostruzione della vicenda e dei diversi profili giuridici della stessa si rinvia, per tutti, a C. CUPELLI, *Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa*, in www.sistemapenale.it, 12, 2019, 33 ss.

⁴⁶ Tra i tantissimi commenti, si segnalano U. ADAMO, *In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l'abbrivio di un dibattito parlamentare*, in www.diritticomparati.it, 23 novembre 2018; ID., *La Corte è "attendista" ... «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»*. Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in www.forumcostituzionale.it, 23 novembre 2018; M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita*, in www.questionegiustizia.it, 19 novembre 2018; P.F. BRESCIANI, *Termini di giustificabilità del reato di aiuto al suicidio e diritti dei malati irreversibili, sofferenti, non autonomi, ma capaci di prendere decisioni libere e consapevoli* (Nota a Corte cost., ord. n. 207/2018), in www.forumcostituzionale.it, 14 dicembre 2018; C. CUPELLI, *Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2018; M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura*, in www.forumcostituzionale.it, 1 dicembre 2018; M. PICCHI, «Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, 3, 2018, 1 ss.; S. PRISCO, *Il caso Cappato tra Corte Costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2018, 153 ss.; A. RUGGERI, *Pilato alla Consulta: decide di non decidere, per lo meno per ora... (A margine di un comunicato sul caso Cappato)*, in www.giurcost.org, III, 2018, 568 ss.; ID., *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, *ivi*, 571 ss.; ID., *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, *ivi*, I, 2019, 92 ss.; ID., *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato*, in www.forumcostituzionale.it, 27 maggio 2019; C. TRIPODINA, *Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano di altri"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2018, 139 ss.; R. BARTOLI, *L'ordinanza della Consulta sull'aiuto al suicidio: quali scenari futuri?*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 aprile 2019; F.P. BISCEGLIA, *Un possibile principio di risposta legislativa alle domande concernenti la dignità nella fase finale della vita*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2019; S. CANESTRARI, *I tormenti del corpo e le ferite dell'anima: la richiesta di assistenza a morire e l'aiuto al suicidio*, in www.penalecontemporaneo.it, 14 marzo 2019; F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato" e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale*, in www.forumcostituzionale.it, 5 giugno 2019; L. EUSEBI, *Regole di fine vita e poteri dello Stato: sulla ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 marzo 2019; E. FURNO, *Il "caso Cappato": le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in www.rivistaaic.it, 2, 2019, 138 ss. C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall'"ordinanza Cappato"*, in www.dirittifondamentali.it, 1, 2019, 1 ss.; A. GRAGNANI, *Garanzia costituzionale della «libertà reale» e controllo accentrato di costituzionalità (in margine all'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale)*, in www.dirittifondamentali.it, 2, 2019, 1 ss.; F. LAZZERI, *La Corte costituzionale traccia la via alla liceità delle condotte di aiuto al suicidio "medicalizzato"*, in www.penalecontemporaneo.it, 30 aprile 2019; A. MASSARO, *Il "caso Cappato" e le pratiche di suicidio assistito: tra libertà di autodeterminazione e tutela della vita*, in www.giustiziansieme.it, 7 maggio 2019; C. MASCIOTTA, *Innovazioni procedurali e "nuovi diritti": i chiaroscuri dell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in www.federalismi.it, 6, 2019, 1 ss.; C. PANZERA, *L'ordinanza "una e trina"*, in www.forumcostituzionale.it, 7 giugno 2019; A. PUGIOTTO, *L'altra quaestio del "caso Cappato": la pena draconiana dell'art. 580 c.p.*, in www.forumcostituzionale.it, 4 giugno 2019; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in www.dirittifondamentali.it, 1, 2019, 1 ss.; ID., *Sulla relazione fra l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento*, *ivi*, 2, 2019; ID., *Le discutibili asserzioni dell'ordinanza Cappato e alcuni enormi macigni*, in www.forumcostituzionale.it, 9 giugno

alcune indicazioni sui profili d'incostituzionalità della norma impugnata, ha ritenuto di dover far leva sui suoi «poteri di gestione del processo costituzionale» e ha rinviato la trattazione della questione di un anno, all'udienza del 24 settembre 2019. La decisione è stata motivata, per un verso, sulla base dell'esigenza di evitare che la norma impugnata potesse trovare applicazione *medio tempore* nella sua formulazione parzialmente incostituzionale e, per altro verso, in considerazione della necessità di lasciare al Parlamento «la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità»⁴⁷.

Il periodo lasciato al legislatore, tuttavia, non è bastato e, riscontrata la perdurante inerzia dello stesso, la Corte ha ritenuto di dover dichiarare l'illegittimità dell'art. 580 del cod. pen. Con la sent. n. 242 del 2019, l'incostituzionalità della norma è stata pronunciata nella parte in cui essa non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, «agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente»⁴⁸. Poiché tali condizioni non erano conosciute e prevedibili anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 219 del 2017 e alla pubblicazione della sentenza, il Giudice delle leggi ha precisato che ai medesimi esiti si deve pervenire, relativamente ai fatti anteriori alla pubblicazione della pronuncia, qualora le condotte in esame si siano svolte con modalità equivalenti a quelle previste dalla disciplina del 2017. Seguendo il percorso argomentativo già tracciato nell'ordinanza del 2018, la Corte è giunta a tale conclusione escludendo, in premessa, che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio sia di per sé in contrasto con la Costituzione, reputando la *ratio* dell'art. 580 cod. pen. compatibile con il quadro dei principi costituzionali. La norma, infatti, troverebbe giustificazione nella tutela del diritto alla vita delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intenderebbe proteggere da una scelta estrema e irreversibile, come appunto quella del suicidio, ponendole al riparo da deleterie interferenze esterne. Residuava, tuttavia, una «circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa», corrispondente ai casi in cui l'aspirante suicida si identificasse in una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»⁴⁹. Proprio in riferimento a tale area, la Corte ha pronunciato

2019; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in www.rivistaaic.it, 2, 2019, 644 ss.; A. SESSA, *Fondamento e limiti del divieto di aiuto al suicidio: un nuovo statuto penale delle scriminanti nella ordinanza della Consulta n. 207/2018*, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2019; G. SORRENTI, *Intervento al Seminario 2019 di "Quaderni costituzionali"*, in www.forumcostituzionale.it, 8 giugno 2019; nonché i contributi pubblicati in F.S. MARINI, C. CUPELLI (a cura di), *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, Napoli, 2019, e in M. RONCO (a cura di), *Il "diritto" di essere uccisi: verso la morte del diritto?*, Torino, 2019.

⁴⁷ Corte cost., ord. n. 207 del 2018, punto 11 del cons. in dir.

⁴⁸ Corte cost., sent. n. 242 del 2019, punto 8 del cons. in dir.

⁴⁹ Corte cost., sent. n. 242 del 2019, punto 2.3 del cons. in dir., ma v. già ord. n. 207 del 2018, punto 8 del cons. in dir.

l'illegittimità della norma impugnata, superando il limite della discrezionalità del legislatore. Affermando di seguire la medesima logica ispiratrice del meccanismo della «doppia pronuncia» (che si ha allorché a una sentenza d'inammissibilità «con monito» si fa seguire, in caso di mancato recepimento di quest'ultimo, una declaratoria d'incostituzionalità), il Giudice delle leggi ha deciso di garantire egualmente la legalità costituzionale attraverso una pronuncia di accoglimento, non potendosi tollerare il permanere di un *vulnus* a diritti fondamentali e di una zona franca immune dal sindacato di costituzionalità.

Una soluzione, quest'ultima, che è stata criticata perché avrebbe finito con il riconoscere ai ruoli istituzionali di Corte e legislatore una forza meramente «*persuasiva*», anziché «*prescrittiva*», sancendo così «*definitivamente il primato della politica, anche quella dei massimi garanti del sistema, sul primato della Costituzione*»⁵⁰. È innegabile, in effetti, che con la decisione in questione, il Giudice delle leggi abbia bilanciato due principi eterogenei: quello della separazione dei poteri con quello personalista, declinato sotto forma di autodeterminazione nella fase finale dell'esistenza umana.

6. Principio personalista, identità personale e dignità umana: qualche conclusione

La rassegna qui svolta dei principali luoghi di emersione del diritto all'identità personale mostra, per un verso, come tale situazione giuridica soggettiva, nei suoi diversi ambiti di applicazione, traduca nel modo più immediato i principali contenuti del principio personalista e, per altro verso, come il carattere pluridimensionale assunto dalla stessa tutela dell'identità rifletta una concezione evolutiva della personalità umana, che l'ordinamento pretende di garantire in tutta la sua complessità. Da questo punto di vista, anche nell'affrontare la questione della natura, oggettiva o soggettiva, della dignità umana, dovrebbe tenersi conto maggiormente della complessità dei processi di produzione dell'identità personale, che risulta sempre in parte autodeterminata e in parte eterodeterminata⁵¹.

⁵⁰ Così ancora A. RUGGERI, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019)*, in www.giustiziainsieme.it, 24 novembre 2019, 2. Su tale decisione, tra i diversi commenti, cfr., oltre al già richiamato C. CUPELLI, *Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa*, cit., 33 ss., anche L. EUSEBI, *Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019. A prima lettura*, in www.cortisupremeesalute.it, 2, 2019; A. NICOLUSSI, *Lo sconfinamento della Corte costituzionale: dal caso limite della rinuncia a trattamenti salva-vita alla eccezionale non punibilità del suicidio medicalmente assistito*, in www.cortisupremeesalute.it, 2, 2019; C. TRIPODINA, *La "circoscritta area" di non punibilità dell'aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata*, in www.cortisupremeesalute.it, 2, 2019.

⁵¹ È stato evidenziato, in particolare (da C. CUPELLI, *Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa*, cit., 46), come, mentre nella sent. n. 242 del 2019, ma ancor più nella precedente ord. n. 207 del 2018, la Corte abbia promosso una concezione *soggettiva* della dignità, nella sent. n. 141 del 2019, in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, essa abbia invece fatto propria una concezione più marcatamente *oggettiva* della stessa, affermando che, riguardo alla «finalità di tutela della dignità umana, è incontestabile che, nella cornice della previsione dell'art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di "dignità" vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della "dignità soggettiva", quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore. È, dunque, il legislatore che – facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente» (punto 6.1 del cons. in dir.). In tema, criticamente cfr. R. BIN, *La Corte, i giudici e la dignità umana*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2019, 1 ss.; inoltre, in prospettiva comparata, G. POGGESCHI, *La dignità*

Sembra doversi convenire, peraltro, con quella dottrina che da tempo sostiene il carattere non bilanciabile della stessa dignità umana⁵², non già perché essa integri il contenuto di un principio costituzionale superiore agli altri, ma perché diversa (e, nei termini che subito si diranno, strumentale) è la sua natura. La dignità, *l'essere degno*, denota, infatti, una sorta di unità di misura del bilanciamento tra interessi di volta in volta in campo: *dignitosa* è la decisione dei pubblici poteri che non sacrifichi l'ispirazione personalista dell'ordinamento, che comunque, a prescindere dagli esiti della stessa, consideri kantianamente la persona come fine e non come mezzo. Se così è, il bilanciamento – tanto che sia stato codificato dal legislatore quanto che venga svolto, in concreto, dal giudice – deve sempre risultare *dignitoso*, ossia accettabile in rapporto al paradigma personalista.

Non ci si nasconde, d'altro canto, il carattere ampiamente discrezionale che l'uso di tale criterio comporta, anche se i costi della discrezionalità di chi decide sono contenuti e in parte compensati dalla rivedibilità di quasi tutte le decisioni dei pubblici poteri, nonché dalle coordinate delineate dagli orientamenti giurisprudenziali e dai precedenti con cui la Corte e gli altri organi di garanzia chiamati, a vario titolo, ad effettuare bilanciamenti, devono comunque fare i conti.

Il principio personalista, del quale si è visto il carattere fortemente pervasivo, assicura un orientamento di senso all'intera trama normativa e istituzionale dell'ordinamento repubblicano, condizionando l'attività di produzione del diritto in tutte le sue forme.

Se non si vuole riconoscere all'asserzione della centralità della persona umana una valenza del tutto astratta e priva di effettività, tale principio merita di trovare seguito non soltanto nella dimensione dei diritti, ma anche in quella dei poteri (non potendosi riscontrare, peraltro, una netta cesura tra la prima e la seconda). In tale prospettiva, la soluzione adottata dalla Corte costituzionale nella sent. 242 del 2019, di ritenere prevalente il principio personalista, in una sua specifica declinazione, su quello di separazione dei poteri, conferma l'ispirazione più profonda dell'ordinamento, ma pone problemi di non poco conto, soprattutto se ad essa non si riconosca una connotazione episodica ed emergenziale. Il primo di tali problemi, com'è stato messo in luce, è quello della legittimazione dell'organo di giustizia costituzionale, che – occorre certo rammentarlo –, nel contesto di un sistema istituzionale affetto ormai da patologie croniche, tende a dismettere sempre più i panni del giudice per assumere quelli del legislatore, anzi di un legislatore anomalo, che non può decidere sull'*an* del suo intervento, dovendo comunque essere attivato da terzi nelle forme rituali. Un legislatore, quindi, che oltre a non trarre la giustificazione del proprio potere dai circuiti democratico-elettorali, non può che dar luogo a soluzioni episodiche relative ai casi che, si consenta il gioco di parole, *casualmente* gli vengano sottoposti. Un

dell'uomo: *l'ultima Thule o l'isola che non c'è?*, in C. BERGONZINI, A. COSSIRI, G. DI COSIMO, A. GUAZZAROTTI, C. MAINARDIS, *Scritti per Roberto Bin*, Torino, 2019, 744 ss.

⁵² Cfr., in tal senso, G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007, in www.archivio.rivistaaic.it, §2; Id., *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, 2009, 85 ss.; Id., *I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale italiana: bilanciamenti, conflitti e integrazioni delle tutele*, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, cit., spec. 56 ss.; A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, cit., 183 ss.; ma contra M. LUCIANI, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, *Dei diritti e dell'eguaglianza*, Napoli, 2009, 1060 ss. e G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del diritto*, 1, 2011, spec. 69 ss.

legislatore per caso, insomma, che non può materialmente, anche volendo, farsi portatore di alcun indirizzo politico.

Un secondo problema attiene, poi, ai limiti strutturali propri del rimedio giurisdizionale (anche di quello offerto dall'organo di giustizia costituzionale), il quale non è in sé idoneo ad assicurare quella tutela generale che solo un intervento legislativo organico può garantire⁵³. La disciplina legislativa, la cui introduzione è sempre auspicata dalla Corte costituzionale anche nelle sue pronunce più creative, allo scopo di offrire una tutela più ampia e adeguata, rimane, allo stato, la sola in grado di assicurare a tutti la protezione dei diritti in condizioni di eguaglianza, almeno in un ordinamento come il nostro che, pur essendo soggetto a importanti processi evolutivi, riconosce ancora un ruolo dominante al diritto legislativo.

Se nella contestuale attuazione dei principi di libertà e di eguaglianza si traduce, com'è stato detto, l'ispirazione ideale della democrazia pluralista⁵⁴, la tutela e la promozione dei diritti fondamentali deve essere tendenzialmente garantita a tutti, indipendentemente dalle possibilità (anche economiche) di ciascuno di ricorrere ai rimedi giurisdizionali. In tale prospettiva, il principio personalista esige che tutti gli attori istituzionali si assumano la responsabilità di assicurare risposte adeguate alle tante domande di tutela e promozione della libertà e dell'eguaglianza che provengono dalla collettività.

⁵³ Sul punto sia consentito rinviare al mio *I diritti senza legge*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, II, Torino, 2016, 1452 ss.

⁵⁴ Cfr. G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi*, cit., 43 ss. e 85 ss.; nonché A. RUGGERI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le tecniche decisorie idonee ad assicurarne la efficacia ed effettività*, in www.rivistaoidu.it, marzo 2018, spec. 23 ss.; ID., *Le modifiche tacite della Costituzione, settant'anni dopo*, in www.gruppodipisa.it, 2, 2018, 17 ss., il quale, a proposito dei principi di libertà ed eguaglianza riconosciuti dagli artt. 2 e 3 Cost., discorre di «coppia assiologica fondamentale».